



## **Decreto n° 051 / Pres.**

**Trieste, 26 marzo 2020**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMI 40 E 41, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 SETTEMBRE 2015 N. 0179/PRES.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/03/2020

**Siglato da:**

DANIELA IURI

in data 26/03/2020

**Richiamati** i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**Richiamate** le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 815 del 13 maggio 2016 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

**Dato atto** che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

**Visto** l'articolo 8, comma 40 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” il quale prevede che “Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari”;

**Preso atto** che il successivo comma 41, prevede che “Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria”;

**Visto** il proprio decreto 1 settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui è stato emanato il “Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)”;

**Visto** il testo del “Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015 n. 0179/PRES.” e ritenuto di emanarlo;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 28 febbraio 2020;

**Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015 n. 0179/PRES." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -